

REGOLAMENTO
DELL'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER
DENOMINATA
CENTRO DIGITAL INDUSTRY (DI)

Allegato n. VIII alla delibera n. 29/20 del Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2020

Art. 1 - FINALITA'

L'Articolazione organizzativa denominata "Centro Digital Industry (DI)" (di seguito per brevità, "il Centro"), istituita sulla base dell'articolo 15 dello statuto, persegue i seguenti fini, dati dal Consiglio di Amministrazione per mezzo del piano annuale e pluriennale:

Ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale finalizzate all'industria ed all'agricoltura di precisione, con l'obiettivo di effettuare ricerca competitiva a livello internazionale sia teorica che sperimentale.

Tra i compiti primari che il Centro si pone rientra la sua capacità di trasferire le proprie conoscenze verso il mercato e, più in generale, verso la società, contribuendo alla crescita culturale del territorio ed alla sua competitività.

Art. 2 – AUTONOMIA E RESPONSABILITA'

Il Direttore del Centro, di cui all'articolo 16 dello Statuto, propone al Presidente, secondo le procedure interne, i programmi, le progettualità, gli obiettivi ed il relativo piano di spesa, nell'ambito delle risorse del budget assegnato di cui al successivo articolo 3.

Il Centro, nel perseguimento dei fini dati e nell'ambito dei limiti organizzativi interni definiti dal complesso dei regolamenti e procedure di FBK, ha autonomia gestionale con conseguenti responsabilità.

Art. 3 – UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE

Il Centro, in relazione alle previsioni dell'articolo 15, comma 2 dello Statuto, opera mediante le risorse del budget assegnato in sede di programmazione.

La gestione del budget è compito affidato al Direttore del Centro; il budget è sottoposto a periodica verifica ed eventuale variazione, durante l'esercizio, di cui all'articolo 21 dello Statuto, in caso di scostamenti e necessità sostanziali del relativo equilibrio rispetto alla prima approvazione.

La gestione delle risorse di competenza del budget del Centro avviene attraverso le procedure in uso nella Fondazione relativamente alla struttura informatica esistente e sulla base del coordinamento operato dal Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ricerca, in conformità alle previsioni del successivo articolo 9.

Art. 4 – DIRETTORE DEL CENTRO

L'operatività del Centro è affidata al Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione con mandato triennale eventualmente rinnovabile una volta, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 16 dello Statuto. Al Direttore spetta autonomia di iniziativa per definire e promuovere l'attività del Centro, i poteri, i compiti e le responsabilità riconducibili alla gestione del budget del Centro, alla fruizione dei beni e degli strumenti ad esso pertinenti, al coordinamento del personale in esso operante.

Il Direttore struttura l'articolazione organizzativa del Centro.

Il Direttore opera in coerenza con i regolamenti e le procedure della Fondazione.

Il Direttore riceve apposita procura dal Presidente della Fondazione.

Il Direttore ha la responsabilità di organizzare le attività con il fine di assicurare gli standard di sicurezza imposti dalle normative vigenti.

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO

Il Direttore può articolare il Centro in Unità di ricerca e/o altre forme organizzative, alle quali sarà preposto un/a responsabile, con mandato triennale, nominato/a dallo stesso Direttore, cui il Direttore affida la gestione operativa interna al Centro includente la gestione di parti del budget di Centro e del personale afferente all'Unità stessa, dandone comunicazione alle articolazioni amministrative interessate.

Alla responsabile di Unità e/o di altre forme organizzative spetta proporre, gestire ed attuare i progetti di ricerca e l'esercizio delle funzioni di controllo per quanto attiene alla sicurezza relativa all'ambito di sua competenza.

La responsabile di Unità e/o di altre forme organizzative, nell'esercizio delle funzioni e competenze affidatigli dal Direttore riporta e risponde direttamente a questi.

Il Direttore del Centro, al fine di dirigere e coordinare le proprie attività, dovrà organizzare periodiche riunioni con i/le responsabili delle Unità.

Art. 6 - DELEGA PER PROCEDURE OPERATIVE

Ai fini della continuità gestionale il Direttore può nominare uno/a o più delegati/e, che lo sostituiscano nei casi di assenza ed impedimento temporaneo.

L'atto di nomina deve essere comunicato al Presidente e, per conoscenza, al Segretario generale della Fondazione.

Art. 7 - VALUTAZIONE

Nell'andamento delle attività della Fondazione rimane centrale la valutazione della ricerca: è fatto carico al Direttore di facilitare, direttamente e per il tramite dei/delle responsabili di Unità e/o di altre forme organizzative, il transito dei dati necessari e di tutte le ulteriori informazioni utili al Consiglio di Amministrazione per il tramite delle strutture della Fondazione Bruno Kessler.

Art. 8 – COORDINAMENTO CON LE ALTRE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA RICERCA

In conformità con le previsioni dell'articolo 15 dello Statuto il Centro opera in modo coerente e coordinato con le altre Articolazioni organizzative nel quadro delle scelte generali di programmazione della Fondazione.

Sede del coordinamento e della cooperazione tra le diverse articolazioni organizzative è il Comitato di Direzione e coordinamento, coordinato dal Segretario generale che lo presiede, in cui siede tra gli altri il Direttore del Centro. Al Comitato spetta il compito di valutare collegialmente le esigenze di coordinamento e cooperazione fra le diverse articolazioni organizzative nonché il compito di verificare l'andamento delle attività anche mediante specifici momenti di confronto con i/le referenti della ricerca.

Il Comitato di Direzione e coordinamento è il luogo deputato per ideare, proporre e progettare le iniziative comuni tra le diverse articolazioni organizzative.

Art. 9 - COORDINAMENTO CON LA STRUTTURA

Il Direttore del Centro, coerentemente ai regolamenti interni, è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, ad avvalersi dei Servizi e degli Uffici della Fondazione, cui è demandato il compito di svolgere e sovrintendere all'ordinato svolgimento delle attività amministrative per quanto di loro competenza.

Art. 10 – NORMA DI CHIUSURA

Il presente regolamento, approvato sulla base di quanto previsto nell'articolo 7, comma 2, lettere b) e d) dello Statuto, si intende automaticamente modificato nel caso in cui ciò sia necessario per modifiche di legge, statutarie o dei regolamenti della Fondazione Bruno Kessler.

Letto e approvato l'11 dicembre 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler.